



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 ottobre 2019
(OR. en)

12669/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0164 (NLE)**

**MAMA 152
MED 23
PA 5**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione

DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione del protocollo
dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione
sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte,
e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio
dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra,
riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea
e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese
ai programmi dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ Approvazione del... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2019/... del Consiglio¹⁺ il protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione ("protocollo") è stato firmato il ...⁺⁺.

¹ Decisione (UE) 2019/... del Consiglio, del ..., relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione (GU L ...).

⁺ GU: inserire nel testo il numero della decisione di cui al documento st12667/19 e completare la nota corrispondente.

⁺⁺ GU: inserire la data della firma del protocollo.

- (2) L'obiettivo del protocollo è stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano all'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ("Autorità palestinese") di partecipare ad alcuni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale stabilito dal protocollo enuncia principi per le misure di cooperazione economica, finanziaria e tecnica e consente all'Autorità palestinese di ricevere dall'Unione assistenza tecnica, in particolare assistenza finanziaria, nel contesto di tali programmi. Il quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui pertinenti atti giuridici istitutivi prevedono la possibilità di partecipazione dell'Autorità palestinese. Pertanto, la conclusione del protocollo non comporta l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto di istituire i programmi.
- (3) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione è approvato a nome dell'Unione¹.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 10 del protocollo².

¹ Il protocollo è stato pubblicato nella [GU...] unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

² La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblica dal segretariato generale del Consiglio nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione dell'Autorità palestinese a un determinato programma dell'Unione, segnatamente il contributo finanziario da versare. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
